

**Ordinanza**  
**sul sistema centrale d'informazione visti**  
**e sul sistema nazionale d'informazione visti**  
**(Ordinanza VIS, OVIS)**

del 18 dicembre 2013 (Stato 1° aprile 2021)

---

*Il Consiglio federale svizzero,*

visto l'articolo 109<sup>e</sup> della legge federale del 16 dicembre 2005<sup>1</sup> sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI)<sup>2</sup>,

*ordina:*

**Capitolo 1: Disposizioni generali**

**Art. 1**            Oggetto

La presente ordinanza disciplina:

- a. la responsabilità per il sistema nazionale d'informazione visti (ORBIS) e il suo contenuto;
- b. i diritti d'accesso delle autorità a ORBIS;
- c. i diritti d'accesso delle autorità al sistema centrale d'informazione visti (C-VIS);
- d. la procedura di trasmissione dei dati del C-VIS dal punto d'accesso centrale alle autorità di cui agli articoli 17 e 18;
- e. il trattamento e la durata di conservazione dei dati;
- f. i diritti delle persone interessate;
- g. la sicurezza dei dati, il ruolo dei consulenti in materia di protezione dei dati e la vigilanza sul trattamento dei dati.

**Art. 2**            Definizioni

Ai sensi della presente ordinanza s'intende per:

RU 2014 3

<sup>1</sup> RS 142.20

<sup>2</sup> Il titolo è stato adattato in applicazione dell'art. 12 cpv. 2 della LF del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512), con effetto dal 1° gen. 2019. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

- a. *VIS Mail*: il sistema di comunicazione che consente, attraverso l'infrastruttura del C-VIS, la trasmissione di dati tra gli Stati per i quali è entrato in vigore il regolamento (CE) n. 767/2008 (regolamento VIS UE)<sup>3</sup>;
- b. *Stato terzo*: Stato che non è membro né dell'Unione europea (UE) né dell'Associazione europea di libero scambio (AELS);
- c. *Stato Schengen*: Stato vincolato da uno degli accordi d'associazione a Schengen; detti accordi figurano all'allegato 1 numero 1;
- d. *Stato Dublino*: Stato vincolato da uno degli accordi d'associazione a Dublino; detti accordi figurano all'allegato 1 numero 2.

## Capitolo 2: Sistema nazionale d'informazione visti

### Sezione 1: Responsabilità, scopo e struttura del sistema

#### Art. 3 Responsabilità

<sup>1</sup> La Segreteria di Stato della migrazione (SEM)<sup>4</sup> è responsabile di ORBIS.

<sup>2</sup> Emanando un regolamento sul trattamento che definisce segnatamente le misure necessarie per garantire la protezione e la sicurezza dei dati.

#### Art. 4 Scopo

ORBIS serve ai seguenti scopi:

- a. registrare e conservare i dati relativi alle domande di visto;
- b. trasferire nel C-VIS i dati registrati in applicazione del regolamento VIS UE<sup>5</sup>;
- c. dare accesso ai dati del C-VIS.

#### Art. 5 Contenuto e struttura

<sup>1</sup> ORBIS contiene i dati relativi a ogni domanda di visto ricevibile, definiti nell'allegato 2.

<sup>2</sup> I dati registrati in ORBIS in applicazione del regolamento VIS UE<sup>6</sup> sono trasferiti mediante la procedura informatizzata al C-VIS.

<sup>3</sup> Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 lug. 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS), GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 610/2013, GU L 182 del 29.6.2013, pag. 1.

<sup>4</sup> La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU **2004** 4937), con effetto dal 1° gen. 2015. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

<sup>5</sup> Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 2 lett. a.

<sup>6</sup> Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 2 lett. a.

<sup>3</sup> Tutte le modifiche e cancellazioni di dati registrati in ORBIS in applicazione del regolamento VIS UE sono trasferite mediante la procedura informatizzata al C-VIS per il tramite di ORBIS.

## Sezione 2: Registrazione dei dati e trasferimento al C-VIS

**Art. 5a<sup>7</sup>** Domande elettroniche di visti Schengen e salvataggio intermedio dei dati

<sup>1</sup> Il richiedente del visto Schengen può comunicare elettronicamente all'autorità competente i propri dati personali richiesti nel quadro della domanda di visto.

<sup>2</sup> Gli emolumenti possono essere versati elettronicamente.

<sup>3</sup> I dati di cui al capoverso 1 possono essere registrati per quattro mesi al massimo in una memoria intermedia sui server del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP).

**Art. 5b<sup>8</sup>** Trattamento dei dati da parte di fornitori di servizi esterni

<sup>1</sup> Il richiedente può comunicare i propri dati personali, necessari per una domanda di visto, a un fornitore di servizi esterno incaricato di svolgere compiti nell'ambito della procedura di rilascio del visto.

<sup>2</sup> Il fornitore di servizi esterno registra i dati personali conformemente alle disposizioni dell'allegato X del regolamento (CE) n. 810/2009<sup>9</sup> (codice dei visti) e li trasmette all'autorità competente per i visti.<sup>10</sup>

**Art. 6** Registrazione dei dati in ORBIS da parte delle autorità competenti per i visti<sup>11</sup>

<sup>1</sup> Qualora una domanda di visto sia ricevibile secondo l'articolo 19 del codice dei visti<sup>12 13</sup>, le autorità competenti per i visti registrano in ORBIS, conformemente agli articoli 8–14 del regolamento VIS UE<sup>14</sup>, i dati menzionati nell'allegato 2, iniziando

<sup>7</sup> Introdotto dal n. II dell'O del 2 set. 2015, in vigore dal 1° ott. 2015 (RU **2015** 3047).

<sup>8</sup> Introdotto dal n. II dell'O del 2 set. 2015, in vigore dal 1° ott. 2015 (RU **2015** 3047).

<sup>9</sup> Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 lug. 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti), GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2019/1155, GU L 188 del 12.7.2019, pag. 25.

<sup>10</sup> Nuovo testo giusta l'all. n. 2 dell'O del 14 ago. 2019, in vigore dal 2 feb. 2019 (RU **2019** 2633).

<sup>11</sup> Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 2 set. 2015, in vigore dal 1° ott. 2015 (RU **2015** 3047).

<sup>12</sup> Nuova espr. giusta il n. I dell'O del 5 apr. 2017, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU **2017** 2551). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.

<sup>13</sup> Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 5b cpv. 2.

<sup>14</sup> Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 2 lett. a.

dai dati della categoria I, quindi, in funzione dello svolgimento della procedura, proseguendo con i dati delle categorie II–VI.<sup>15</sup>

<sup>2</sup> Se la domanda verte su un visto per soggiorni di breve durata o di transito aeroportuale, i dati delle categorie I–VI sono trasferiti al C-VIS conformemente all'articolo 5 capoverso 2.<sup>16</sup>

<sup>3</sup> Le autorità competenti per i visti registrano inoltre i dati della categoria VII menzionati nell'allegato 2. Questi dati non sono trasmessi al C-VIS.

#### **Art. 7** Registrazione in caso di rappresentanza di un altro Stato Schengen

<sup>1</sup> Qualora registri i dati relativi a una domanda di visto in qualità di rappresentante di un altro Stato Schengen, l'autorità svizzera indica in ORBIS il nome dello Stato rappresentato.

<sup>2</sup> Se l'autorità di cui al capoverso 1 rilascia, rifiuta, revoca, annulla o proroga un visto oppure interrompe l'esame della domanda di visto, il nome dello Stato Schengen rappresentato è comunicato automaticamente al C-VIS.

#### **Art. 8** Proprietà dei dati trasferiti al C-VIS

<sup>1</sup> La Svizzera è proprietaria dei dati registrati dalle autorità svizzere competenti per i visti che sono trasferiti al C-VIS al momento del deposito della domanda di visto e della relativa decisione.

<sup>2</sup> Le autorità competenti per i visti sono autorizzate a copiare le impronte digitali figuranti in un fascicolo del C-VIS relativo a una domanda e a integrarle in un nuovo fascicolo relativo a una domanda. Diventano proprietarie del fascicolo così creato.

#### **Art. 9** Collegamenti tra fascicoli relativi alla domanda

<sup>1</sup> Le autorità competenti per i visti sono autorizzate a creare o sopprimere collegamenti tra fascicoli relativi a una domanda a motivo dell'appartenenza dei richiedenti alla medesima famiglia o perché viaggiano in gruppo conformemente all'articolo 8 paragrafo 4 del regolamento VIS UE<sup>17</sup>.

<sup>2</sup> L'autorità svizzera che ha registrato i dati di un fascicolo relativo a una domanda di visto è autorizzata, conformemente all'articolo 8 paragrafo 3 del regolamento VIS UE, a collegarlo a uno o più altri fascicoli dello stesso richiedente o a sopprimere tali collegamenti.

<sup>15</sup> Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 2 set. 2015, in vigore dal 1° ott. 2015 (RU **2015** 3047).

<sup>16</sup> Nuovo testo giusta l'art. 69 cpv. 2 n. 3 dell'O del 15 ago. 2018 concernente l'entrata e il rilascio del visto, in vigore dal 15 set. 2018 (RU **2018** 3087).

<sup>17</sup> Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 2 lett. a.

### Sezione 3: Accesso in rete al sistema ORBIS

(art. 109c LStrI)

#### Art. 10

<sup>1</sup> Le autorità seguenti possono accedere in rete ai dati del sistema ORBIS per svolgere i compiti assegnati loro:

- a. presso la SEM:
  1. la Divisione Ammissione Dimora e la Divisione Entrata: nel quadro dei loro compiti legati al settore dei visti, dei documenti di viaggio e dell'identificazione,
  2. l'Ambito direzionale Asilo: nel quadro dell'esame delle domande d'asilo,
  3. il Servizio dei fascicoli: ai fini dell'archiviazione,
  4. la Sezione informatica e il Servizio delle statistiche: per effettuare le statistiche sui visti,
  5. la Divisione Ammissione Mercato del lavoro: per esaminare le domande sottostanti al diritto in materia di stranieri;
- b. i posti di confine delle polizie cantonali e il Corpo delle guardie di confine: per effettuare i controlli d'identità ed emanare visti eccezionali;
- c. le rappresentanze svizzere all'estero e la Missione svizzera presso l'ONU a Ginevra: per l'esame delle domande di visto;
- d. il Segretariato di Stato, la Direzione politica e la Direzione consolare del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE): per l'esame delle richieste di visto e dei ricorsi nella sfera di competenze del DFAE;
- e. l'Ufficio centrale di compensazione: per l'esame delle domande di prestazioni e per l'assegnazione e la verifica del numero d'assicurato AVS;
- f. presso l'Ufficio federale di polizia (fedpol):
  1. il Servizio giuridico: per adottare eventuali misure di respingimento per la salvaguardia della sicurezza interna ed esterna della Svizzera conformemente agli articoli 67 capoverso 4 e 68 capoverso 3 LStrI,
  2. i servizi incaricati della gestione del sistema di ricerca informatizzato di polizia (RIPOL): per l'identificazione delle persone nell'ambito del controllo delle segnalazioni RIPOL ai sensi dell'ordinanza RIPOL del 15 ottobre 2008<sup>18</sup>,
  3. i servizi competenti in materia di corrispondenza internazionale e la Centrale operativa: per l'identificazione delle persone in relazione con i compiti nel settore dello scambio intercantonale e internazionale delle informazioni di polizia e per l'esame delle misure di respingimento destinate a salvaguardare la sicurezza interna ed esterna della Svizzera,

<sup>18</sup> [RU 2008 5013, 2009 6937 all. 4 n. II 15, 2011 1031 all. 3 n. 4, 2014 3789 n. I 4, RU 2016 3931 all. 2 n. I] . Vedi ora l'O del del 26 ott. 2016 (RS 361.0).

4. i servizi competenti della Polizia giudiziaria federale:
    - per l'identificazione delle persone nell'ambito dell'assistenza amministrativa e giudiziaria, nell'ambito degli incarichi della polizia di sicurezza e della polizia giudiziaria nonché nell'ambito dello scambio intercantonale e internazionale delle informazioni di polizia
    - per la verifica dell'idoneità di una persona a beneficiare di un programma di protezione dei testimoni e per stabilire un'analisi dei rischi,
  5. il servizio competente in materia di documenti d'identità e di ricerche di persone scomparse: per le ricerche concernenti la dimora di queste persone,
  6. il servizio incaricato della gestione del sistema automatizzato d'identificazione delle impronte digitali (AFIS): per l'identificazione di persone ai sensi dell'articolo 102 capoverso 1 LStrI,
  7. il servizio competente presso l'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro: per l'identificazione delle persone e l'accertamento del loro statuto di dimora effettuati nell'ambito dei suoi compiti legali nella lotta contro il riciclaggio di denaro e i reati anteriori, la criminalità organizzata e il finanziamento del terrorismo di cui all'articolo 23 della legge del 10 ottobre 1997<sup>19</sup> sul riciclaggio di denaro;
- g.<sup>20</sup> le autorità migratorie cantonali e comunali e le autorità cantonali e comunali di polizia: per l'adempimento dei loro compiti in materia di stranieri;
- h. gli uffici di stato civile e le loro autorità di vigilanza nonché l'Ufficio federale dello stato civile: per l'esame della regolarità del soggiorno in Svizzera dei fidanzati che non sono ancora cittadini svizzeri e per la comunicazione all'autorità competente dell'identità dei fidanzati che non hanno fornito prova del loro soggiorno regolare;
  - i. presso l'Ufficio federale di giustizia (UFG):
    1. l'Ambito direzionale Assistenza giudiziaria internazionale: in relazione con procedure di assistenza giudiziaria internazionale ai sensi della legge federale del 20 marzo 1981<sup>21</sup> sull'assistenza in materia penale,
    2. l'Ambito direzionale Diritto privato: in relazione con la procedura retta dalla legge federale del 21 dicembre 2007<sup>22</sup> sul rapimento internazionale dei minori e sulle Convenzioni dell'Aia sulla protezione dei minori e degli adulti;
  - j. il Servizio delle attività informative della Confederazione: per l'esame delle misure di respingimento per la salvaguardia della sicurezza interna ed ester-

<sup>19</sup> RS 955.0

<sup>20</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 feb. 2020, in vigore dal 1° apr. 2020 (RU 2020 917).

<sup>21</sup> RS 351.1

<sup>22</sup> RS 211.222.32

na della Svizzera conformemente alla legge federale del 21 marzo 1997<sup>23</sup> sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna;

- k. il Tribunale amministrativo federale: per l'istruzione dei ricorsi conformemente alla LStrl;
- l. l'Amministrazione federale delle contribuzioni: per l'adempimento dei suoi compiti:
  1. nell'ambito della riscossione dell'imposta sul valore aggiunto sulle prestazioni che i contribuenti effettuano a titolo oneroso sul territorio svizzero (imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero) e sull'acquisto di prestazioni di imprese con sede all'estero da parte di beneficiari che si trovano sul territorio svizzero (imposta sull'acquisto) e nell'ambito dell'applicazione dell'imposta preventiva,
  2. nell'ambito dell'esecuzione di procedimenti penali e di procedimenti di assistenza amministrativa e giudiziaria;
- m.<sup>24</sup> l'Amministrazione federale delle dogane:
  1. per l'adempimento dei suoi compiti nell'ambito della riscossione dell'imposta sul valore aggiunto sull'importazione di beni (imposta sull'importazione),
  2. per l'identificazione delle persone nell'ambito dell'antifrode doganale;
- n.<sup>25</sup> ...

<sup>2</sup> I diritti di accesso sono disciplinati nell'allegato 2.

### Capitolo 3: Sistema centrale d'informazione visti

#### Sezione 1: Consultazione in rete del C-VIS

(art. 109a LStrl)

##### Art. 11

<sup>1</sup> Le autorità seguenti possono consultare in rete i dati del C-VIS per svolgere i compiti assegnati loro:

- a. presso la SEM:
  1. la Divisione Entrata e la Divisione Ammissione Dimora: nel quadro dei loro compiti legati al settore dei visti,
  2. le sezioni Dublino nonché i collaboratori incaricati di esaminare le domande d'asilo nei Centri di registrazione e procedura: al fine di determinare lo Stato Dublino responsabile per l'esame di una domanda d'asilo,

<sup>23</sup> RS 120

<sup>24</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4567).

<sup>25</sup> Abrogato dal n. I dell'O del 21 nov. 2018, con effetto dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4567).

3. l'Ambito direzionale Asilo: in vista dell'esame delle domande d'asilo in merito alle quali la Svizzera è chiamata a decidere,
4. il Servizio delle statistiche: per effettuare le statistiche sui visti conformemente all'articolo 17 del regolamento VIS UE<sup>26</sup>;
- b. i posti di confine delle polizie cantonali e il Corpo delle guardie di confine: per emanare visti eccezionali;
- c. le rappresentanze svizzere all'estero e la missione svizzera presso l'ONU a Ginevra: per procedere all'esame delle domande di visto;
- d. il Segretariato di Stato, la Direzione consolare e la Direzione politica del DFAE: per l'esame delle richieste di visto nella sfera di competenze del DFAE;
- e.<sup>27</sup> il Corpo delle guardie di confine e le autorità cantonali e comunali di polizia competenti:
  1. per effettuare il controllo alle frontiere esterne dello spazio Schengen e sul territorio svizzero,
  2. per procedere alla verifica dell'identità del titolare del visto, esaminare l'autenticità del visto o verificare se sono adempite le condizioni d'entrata o di soggiorno sul territorio svizzero,
  3. per identificare le persone non detentrici di un visto che non adempiono o non adempiono più le condizioni d'entrata o di soggiorno sul territorio svizzero;
- f. le autorità migratorie cantonali e i Comuni ai quali i Cantoni hanno delegato le loro competenze: per svolgere i loro compiti in materia di visti.

<sup>2</sup> In qualità di punto d'accesso centrale, la Centrale operativa di fedpol (CO fedpol) può consultare in rete i dati del C-VIS (art. 20).

<sup>3</sup> I diritti di consultazione sono disciplinati nell'allegato 3.

## **Sezione 2: Categorie di dati da utilizzare per consultare il C-VIS ed entità dei diritti di consultazione**

**Art. 12** Consultazione ai fini dell'esame delle domande di visto e dell'emanazione delle decisioni

<sup>1</sup> La consultazione del C-VIS ai fini dell'esame delle domande di visto e delle relative decisioni è effettuata conformemente all'articolo 15 paragrafo 2 del regolamento VIS UE<sup>28</sup>, in base a uno o più dei dati seguenti:

- a. numero della domanda;

<sup>26</sup> Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 2 lett. a.

<sup>27</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 feb. 2020, in vigore dal 1° apr. 2020 (RU 2020 917).

<sup>28</sup> Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 2 lett. a.

- b. nome, cognome, cognome alla nascita (cognome anteriore), sesso nonché data, luogo e Paese di nascita;
- c. tipo e numero di documento di viaggio, autorità di rilascio, data di rilascio e data di scadenza;
- d. nome, cognome e indirizzo della persona fisica o nome e indirizzo della persona giuridica che rivolge l'invito o che si assumerà presumibilmente le spese di sussistenza durante il soggiorno, nonché nome, cognome e indirizzo della persona di contatto della persona giuridica;
- e. impronte digitali;
- f. numero della vignetta di visto e data di rilascio di tutti i visti rilasciati precedentemente.

<sup>2</sup> Conformemente all'articolo 15 paragrafo 3 del regolamento VIS UE, in caso di esito positivo della ricerca, l'autorità ha accesso ai fascicoli precedenti del richiedente e ai fascicoli correlati secondo l'articolo 8 paragrafo 4 del regolamento VIS UE.

**Art. 13** Consultazione ai fini del controllo alle frontiere esterne Schengen o sul territorio svizzero

<sup>1</sup> La consultazione del C-VIS ai fini del controllo presso i valichi delle frontiere esterne dello spazio Schengen per verificare l'identità del titolare del visto, l'autenticità del visto e l'adempimento delle condizioni d'entrata nello spazio Schengen si svolge in base al numero della vignetta di visto e delle impronte digitali del titolare del visto, conformemente all'articolo 18 paragrafo 1 del regolamento VIS UE<sup>29</sup>.

<sup>2</sup> Se la ricerca dà un risultato positivo, l'autorità può consultare i dati delle categorie I, II e V–VII menzionati nell'allegato 3 conformemente all'articolo 18 paragrafo 4 del regolamento VIS UE.

<sup>3</sup> La consultazione del C-VIS ai fini della verifica dell'identità del titolare del visto, dell'autenticità del visto e dell'adempimento delle condizioni d'entrata o di soggiorno sul territorio svizzero è effettuata in base al numero della vignetta di visto e delle impronte digitali del titolare del visto, oppure unicamente in base al numero della vignetta di visto conformemente all'articolo 19 paragrafo 1 del regolamento VIS UE.

<sup>4</sup> Se la ricerca dà un risultato positivo, l'autorità può consultare i dati delle categorie di cui al capoverso 2 conformemente all'articolo 19 paragrafo 2 del regolamento VIS UE.

<sup>29</sup> Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 2 lett. a.

**Art. 14** Consultazione ai fini dell'identificazione

<sup>1</sup> Può essere effettuata una consultazione in base alle sole impronte digitali figuranti nel C-VIS, conformemente all'articolo 20 paragrafo 1 del regolamento VIS UE<sup>30</sup>, se:

- a. la verifica del titolare di un visto secondo l'articolo 13 non dà esito;
- b. sussistono dubbi circa l'identità del titolare o circa l'autenticità del visto o del documento di viaggio;
- c. occorre verificare l'identità di una persona non titolare di un visto.

<sup>2</sup> Se la consultazione in base alle impronte digitali non dà esito oppure se le impronte digitali non sono utilizzabili, può essere effettuata una consultazione in base ai dati seguenti:

- a. nome, cognome, cognome alla nascita (cognome anteriore), sesso nonché data, luogo e Paese di nascita; o
- b. tipo e numero del documento di viaggio, autorità di rilascio, data di rilascio e data di scadenza.

<sup>3</sup> La ricerca prevista al capoverso 2 può essere effettuata in combinazione con la cittadinanza attuale o la cittadinanza alla nascita.

<sup>4</sup> Se la ricerca dà un risultato positivo, l'autorità può consultare i dati delle categorie I–VII menzionati nell'allegato 3 conformemente all'articolo 20 paragrafo 2 del regolamento VIS UE.

**Art. 15** Consultazione al fine di determinare lo Stato Dublino competente

<sup>1</sup> La consultazione del C-VIS al fine di determinare lo Stato Dublino competente secondo gli articoli 12 e 34 del regolamento (UE) n. 604/2013<sup>31</sup> (regolamento Dublino) è effettuata in base alle impronte digitali del richiedente l'asilo.

<sup>2</sup> Se la consultazione in base alle impronte digitali non dà esito o se le impronte digitali non sono utilizzabili, può essere effettuata una consultazione secondo la procedura di cui all'articolo 14 capoversi 2 e 3.

<sup>3</sup> Se la ricerca dà un risultato positivo e se è stato rilasciato o prorogato un visto con data di scadenza non anteriore di oltre sei mesi alla data della domanda d'asilo, i dati delle categorie I, II, VI e VII menzionati nell'allegato 3 possono essere consultati conformemente all'articolo 21 paragrafo 2 del regolamento VIS UE<sup>32</sup>.

<sup>4</sup> Possono essere consultate unicamente le domande correlate a motivo dell'appartenenza dei richiedenti alla medesima famiglia.

<sup>30</sup> Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 2 lett. a.

<sup>31</sup> Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giu. 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione), nella versione della GU L 180 del 29.6.2013, pag. 30.

<sup>32</sup> Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 2 lett. a.

**Art. 16** Consultazione al fine di esaminare una domanda d'asilo

<sup>1</sup> La consultazione del C-VIS al fine di esaminare una domanda d'asilo è effettuata in base alle impronte digitali del richiedente l'asilo.

<sup>2</sup> Se la consultazione in base alle impronte digitali non dà esito o se le impronte digitali non sono utilizzabili, può essere effettuata una consultazione secondo la procedura di cui all'articolo 14 capoversi 2 e 3.

<sup>3</sup> Se la consultazione dà un risultato positivo e se è stato rilasciato un visto, i dati delle categorie I, II e V-VII menzionati nell'allegato 3 possono essere consultati conformemente all'articolo 22 paragrafo 2 del regolamento VIS UE<sup>33</sup>.

<sup>4</sup> Possono essere consultate unicamente le domande correlate a motivo dell'appartenenza dei richiedenti alla medesima famiglia e i fascicoli correlati di un medesimo richiedente.

**Sezione 3:****Ottenimento dei dati del C-VIS tramite il punto d'accesso centrale****Art. 17** Autorità federali autorizzate a chiedere dati

<sup>1</sup> Le autorità federali seguenti possono chiedere dati del C-VIS in virtù dell'articolo 109a capoverso 3 lettere a-c LStrI:

- a. presso fedpol:
  1. la Centrale operativa,
  2. la Polizia giudiziaria federale,
  3. il servizio Identificazioni internazionali;
- b. presso il Servizio delle attività informative della Confederazione:
  1. la divisione Acquisizione,
  2. la divisione Analisi,
  3. la coordinazione Lotta al terrorismo,
  4. la coordinazione Servizio informazioni vietato,
  5. la coordinazione Lotta all'estremismo,
  6. la coordinazione Non-proliferazione,
  7. l'ambito Servizio degli stranieri;
- c. presso il Ministero pubblico della Confederazione:
  1. il servizio giuridico: per eseguire le decisioni prese dalla Corte penale del Tribunale penale federale, in particolare in applicazione dell'articolo 82 capoverso 1 dell'ordinanza del 24 ottobre 2007<sup>34</sup> sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA),

<sup>33</sup> Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 2 lett. a.

<sup>34</sup> RS 142.201

2. il centro di competenze Assistenza giudiziaria internazionale (ECI), Protezione dello Stato, Terrorismo/Criminalità economica (Berna), Criminalità economica/Criminalità organizzata, Riciclaggio di denaro (sedi distaccate di Losanna, Lugano e Zurigo): per la lotta contro i crimini e delitti internazionali e il perseguimento dei reati sottoposti alla giurisdizione federale secondo gli articoli 336 e 337 del Codice penale<sup>35</sup>.

**Art. 18** Autorità cantonali e comunali autorizzate a chiedere dati

Le autorità cantonali e comunali seguenti possono chiedere dati del C-VIS in virtù dell'articolo 109a capoverso 3 lettera d LStrI:

- a. le polizie cantonali;
- b. le polizie comunali delle Città di Zurigo, Winterthur, Losanna, Chiasso e Lugano;
- c. le autorità di perseguimento penale, per il tramite delle polizie cantonali.

**Art. 19** Procedura per l'ottenimento dei dati

<sup>1</sup> Le autorità di cui agli articoli 17 e 18 presentano alla CO fedpol, per via cartacea o elettronica, una domanda motivata d'accesso ai dati del C-VIS.

<sup>2</sup> In caso d'urgenza eccezionale, un'autorità può presentare una domanda anche oralmente. La CO fedpol tratta immediatamente la domanda e verifica successivamente se sono adempite tutte le condizioni di cui all'articolo 20 e se si trattava effettivamente di un caso d'urgenza eccezionale. La verifica ulteriore è effettuata immediatamente dopo il trattamento della domanda.

<sup>3</sup> Fedpol disciplina le modalità procedurali in un regolamento sul trattamento.

**Art. 20** Condizioni per l'ottenimento dei dati

La CO fedpol verifica:

- a. se i dati sono necessari alla prevenzione, all'individuazione o all'investigazione dei reati di cui all'articolo 286 capoverso 2 lettera a del Codice di procedura penale (CPP)<sup>36</sup>;
- b. se in un caso specifico è giustificata la trasmissione dei dati;
- c. se vi sono motivi ragionevoli di ritenere che la trasmissione dei dati contribuirà in maniera significativa alla prevenzione, all'individuazione o all'investigazione dei reati di cui all'articolo 286 capoverso 2 lettera a CPP.

<sup>35</sup> RS 311.0

<sup>36</sup> RS 312.0

**Art. 21** Consultazione e trasmissione dei dati

1 Se sono adempite le condizioni di cui all'articolo 20, la CO fedpol consulta i dati del C-VIS. La consultazione può essere effettuata unicamente per mezzo dei dati di cui all'articolo 5 paragrafo 2 della decisione 2008/633/GAI<sup>37</sup> (decisione VIS UE) e conformemente ai diritti di accesso definiti all'allegato 3.

2 Se la consultazione dà un risultato positivo, la CO fedpol trasmette all'autorità in modo sicuro i dati di cui all'articolo 5 paragrafo 3 della decisione VIS UE.

**Art. 22** Scambio di dati con Stati dell'UE nei cui confronti non è entrato in vigore il regolamento VIS UE

1 Gli Stati membri dell'UE nei cui confronti non è ancora entrato in vigore il regolamento VIS UE<sup>38</sup> possono rivolgere le loro domande per l'ottenimento di dati del C-VIS sia direttamente alla CO fedpol, tramite linee di trasmissione sicure per la corrispondenza in materia di polizia giudiziaria, sia alle altre autorità di cui agli articoli 17 e 18.

2 La CO fedpol esamina le domande e vi risponde.

3 La procedura è retta dall'articolo 19.

4 La CO fedpol può rivolgere una domanda all'autorità competente di uno Stato membro dell'UE nei cui confronti non è ancora entrato in vigore il regolamento VIS UE, al fine di ottenere informazioni in materia di visti.

**Capitolo 4: Consultazione di altre banche dati e VIS Mail****Art. 23** Consultazione di altre banche dati

Al deposito di una domanda di visto, l'autorità competente per i visti consulta sistematicamente, tramite ORBIS, sempreché sia autorizzata ad accedervi, le banche dati seguenti:

- a. il sistema d'informazione centrale sulla migrazione (SIMIC) previsto dall'ordinanza SIMIC del 12 aprile 2006<sup>39</sup>;
- b. il sistema di ricerca informatizzato di polizia (RIPOL) previsto dall'ordinanza RIPOL del 15 ottobre 2008<sup>40</sup>;

<sup>37</sup> Decisione 2008/633/GAI del Consiglio, del 23 giu. 2008, relativa all'accesso per la consultazione al sistema di informazione visti (VIS) da parte delle autorità designate degli Stati membri e di Europol ai fini della prevenzione, dell'individuazione e dell'investigazione di reati di terrorismo e altri reati gravi, nella versione della GU L 218 del 13.8.2008, pag. 129.

<sup>38</sup> Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 2 lett. a.

<sup>39</sup> RS **142.513**

<sup>40</sup> [RU **2008** 5013, **2009** 6937 all. 4 n. II 15, **2011** 1031 all. 3 n. 4, **2014** 3789 n. I 4. RU **2016** 3931 all. 2 n. I.] . Vedi ora l'O del del 26 ott. 2016 (RS **361.0**).

- c. il sistema d'informazione Schengen (SIS) previsto dall'ordinanza N-SIS dell'8 marzo 2013<sup>41</sup>;
- d.<sup>42</sup> la banca dati Automated Search Facility di Interpol (ASF-Interpol) prevista dall'ordinanza Interpol del 21 giugno 2013<sup>43</sup>.

#### **Art. 24**           VIS Mail

Le autorità federali e cantonali competenti per i visti, nonché le autorità comunali cui tali competenze sono state delegate, possono utilizzare VIS Mail per comunicare i tipi d'informazione seguenti:

- a. i messaggi connessi alla cooperazione consolare concernenti la domanda di visto nonché i messaggi relativi alle domande di trasmissione di documenti legati alla domanda di visto o di copie elettroniche di tali documenti secondo l'articolo 16 paragrafo 3 del regolamento VIS UE<sup>44</sup>;
- b. i messaggi relativi a dati inesatti figuranti nel C-VIS secondo l'articolo 24 paragrafo 2 del regolamento VIS UE;
- c. l'informazione, secondo l'articolo 25 paragrafo 2 del regolamento VIS UE, che un richiedente ha acquisito la cittadinanza di uno Stato Schengen;
- d.<sup>45</sup> le richieste di consultazione e le risposte relative alla consultazione preliminare delle autorità centrali incaricate dei visti secondo l'articolo 22 paragrafo 1 del codice dei visti e l'articolo 16 paragrafo 2 del regolamento VIS UE;
- e.<sup>46</sup> le informazioni sui visti rilasciati dai consolati secondo l'articolo 31 paragrafo 1 del codice dei visti e l'articolo 16 paragrafo 3 del regolamento VIS UE a cittadini di determinati Stati di provenienza o a determinate categorie di cittadini.

## **Capitolo 5: Protezione dei dati, sicurezza dei dati e vigilanza**

### **Sezione 1: Trattamento dei dati**

#### **Art. 25**           Principio del trattamento

Soltanto le autorità svizzere sono abilitate a modificare i dati che hanno trasmesso al al C-VIS.

<sup>41</sup> RS 362.0

<sup>42</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 feb. 2020, in vigore dal 1° apr. 2020 (RU 2020 917).

<sup>43</sup> RS 366.1

<sup>44</sup> Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 2 lett. a.

<sup>45</sup> Introdotta dal n. I dell'O del 28 set. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4235).

<sup>46</sup> Introdotta dal n. I dell'O del 28 set. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4235).

**Art. 26** Conservazione dei dati in ORBIS

<sup>1</sup> I dati di ORBIS sono conservati al massimo cinque anni.

<sup>2</sup> Il termine inizia a decorrere:

- a. dalla data di scadenza del visto, in caso di rilascio di un visto;
- b. dalla nuova data di scadenza del visto, in caso di proroga di un visto;
- c. dalla data in cui il fascicolo di una domanda è creato in ORBIS, in caso di ritiro, chiusura o interruzione della domanda;
- d. dalla data della decisione dell'autorità competente per i visti, in caso di rifiuto, annullamento o revoca di un visto.

**Art. 27** Cancellazione dei dati

<sup>1</sup> Se una persona acquisisce la cittadinanza svizzera:

- a. le autorità competenti per i visti cancellano senza indugio in ORBIS il fascicolo relativo alla domanda della persona interessata e, all'occorrenza, i collegamenti con i fascicoli del coniuge, dei figli e del gruppo con cui ha viaggiato, purché i dati relativi alla domanda siano stati registrati dalle autorità svizzere;
- b. la SEM informa senza indugio gli Stati Schengen che hanno registrato i dati relativi al visto.

<sup>2</sup> Le autorità competenti in materia di cittadinanza sono tenute a informare la SEM (Sezione Basi visti) di tutte le naturalizzazioni.

<sup>3</sup> Se il rifiuto del visto è annullato dall'autorità di ricorso competente, i dati relativi al rifiuto del rilascio sono cancellati in ORBIS dall'autorità che ha rifiutato il visto non appena la decisione di annullamento è definitiva.

**Art. 28** Qualità dei dati

<sup>1</sup> In presenza di elementi che indichino che i dati del C-VIS registrati dalle autorità svizzere o i dati del sistema ORBIS sono inesatti o incompleti o non sono stati trattati conformemente al diritto, la SEM è informata immediatamente per scritto.

<sup>2</sup> La SEM adotta immediatamente le misure necessarie.

**Art. 29** Conservazione dei dati provenienti dal C-VIS

<sup>1</sup> Se necessario, in un caso individuale, taluni dati del C-VIS possono essere conservati nel SIMIC, in ORBIS, nel sistema d'informazione RUMACA del Corpo delle guardie di confine o in un sistema d'informazione analogo delle polizie cantonali e comunali, per una durata limitata al trattamento del caso in esame, conformemente all'articolo 30 del regolamento VIS UE<sup>47,48</sup>.

<sup>47</sup> Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 2 lett. a.

<sup>48</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 feb. 2020, in vigore dal 1° apr. 2020 (RU 2020 917).

<sup>2</sup> Le autorità di cui agli articoli 17 e 18 sono tenute a distruggere immediatamente i dati che hanno ottenuto dalla CO fedpol, a meno che siano necessari ai fini della decisione VIS UE<sup>49</sup>. I dati sono distrutti non appena cessano di essere utili.

<sup>3</sup> L'utilizzo di dati non conforme ai capoversi 1 e 2 costituisce un utilizzo fraudolento di dati ai sensi dell'articolo 120d LStrI.

### **Art. 30**            Comunicazione di dati a Stati terzi o a organizzazioni internazionali

<sup>1</sup> I dati del C-VIS non possono essere comunicati a uno Stato terzo né a un'organizzazione internazionale.

<sup>2</sup> In un caso individuale, i dati seguenti del C-VIS relativi a una persona possono essere comunicati a uno Stato terzo o a un'organizzazione internazionale ai sensi dell'allegato del regolamento VIS UE<sup>50</sup> per dimostrare l'identità di un cittadino di uno Stato terzo, anche ai fini del ritorno, se sono adempite le condizioni dell'articolo 31 del regolamento VIS UE:

- a. nome, cognome, cognome alla nascita, sesso nonché data, luogo e Paese di nascita;
- b. cittadinanza attuale e cittadinanza alla nascita;
- c. tipo e numero del documento di viaggio, autorità che lo ha rilasciato, data di rilascio e data di scadenza;
- d. indirizzo del domicilio del richiedente;
- e. per i minori, nome e cognome dei detentori dell'autorità parentale o del tutore legale.

<sup>3</sup> I dati di ORBIS che non sono trasferiti nel C-VIS possono essere comunicati in un caso individuale secondo le condizioni definite nell'articolo 105 LStrI.

## **Sezione 2: Diritti delle persone interessate**

### **Art. 31**            Diritto d'accesso, di rettifica e di cancellazione dei dati

<sup>1</sup> Chiunque fa valere il proprio diritto d'accesso, di rettifica e di cancellazione dei dati registrati in ORBIS o nel C-VIS deve dimostrare la propria identità e presentare una domanda scritta alla SEM.

<sup>2</sup> La SEM tratta la domanda di diritto d'accesso d'intesa con l'autorità che ha registrato i dati in ORBIS o con lo Stato che ha trasferito i dati nel C-VIS.

<sup>3</sup> Registra tutte le domande di diritto d'accesso.

<sup>4</sup> Se una persona fa valere il proprio diritto di rettifica e cancellazione di dati del C-VIS che non sono stati registrati da un'autorità svizzera, la SEM deve mettersi in

<sup>49</sup> Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 21 cpv. 1.

<sup>50</sup> Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 2 lett. a.

contatto entro 14 giorni con lo Stato che ha registrato i dati e trasmettergli la domanda. La SEM informa l'interessato della trasmissione della domanda.

<sup>5</sup> Tratta senza indugio le domande d'accesso, di rettifica o di cancellazione.

<sup>6</sup> Conferma per scritto e senza indugio all'interessato tutte le rettifiche o cancellazioni di dati. Se non è disposto a rettificare o cancellare i dati, indica per quali motivi.

### **Art. 32** Obbligo d'informare

<sup>1</sup> Al momento di rilevare i dati biometrici e personali del richiedente, questi è informato per scritto:

- a. dell'identità del detentore della collezione;
- b. delle finalità del trattamento dei dati in ORBIS e nel C-VIS;
- c. delle categorie di destinatari dei dati;
- d. della durata di conservazione dei dati in ORBIS e nel C-VIS;
- e. del carattere obbligatorio della registrazione dei dati per l'esame della domanda;
- f. dell'esistenza del diritto d'accesso, di rettifica e di cancellazione dei dati, delle procedure da seguire per esercitare tali diritti, delle coordinate dell'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT).

<sup>2</sup> La persona fisica o giuridica che ha rivolto un invito al richiedente il visto o che assumerà presumibilmente le sue spese di sussistenza durante il soggiorno riceve parimenti le informazioni di cui al capoverso 1.

### **Art. 33** Risarcimento danni

La responsabilità in caso di danni legati alla gestione di ORBIS è retta dalla legge del 14 marzo 1958<sup>51</sup> sulla responsabilità, in particolare dagli articoli 19a-19c, che si applicano per analogia.

## **Sezione 3: Sicurezza dei dati, consulenza in materia di protezione dei dati e vigilanza sul trattamento dei dati**

### **Art. 34** Sicurezza dei dati

La sicurezza dei dati è retta da:

- a. l'ordinanza del 14 giugno 1993<sup>52</sup> relativa alla legge federale sulla protezione dei dati (OLPD);

<sup>51</sup> RS 170.32

<sup>52</sup> RS 235.11

b.<sup>53</sup> l'ordinanza del 27 maggio 2020<sup>54</sup> sui ciber-rischi;

c.<sup>55</sup> ...

### **Art. 35**            Statistiche

<sup>1</sup> Per l'adempimento dei suoi compiti legali, la SEM allestisce statistiche periodiche sulla base dei dati contenuti in ORBIS.

<sup>2</sup> Pubblica le statistiche più importanti.

<sup>3</sup> Su richiesta, può mettere a disposizione di autorità nonché di persone private od organizzazioni i dati statistici complementari di cui necessitano.

<sup>4</sup> In collaborazione con l'Ufficio federale di statistica può parimenti allestire statistiche concernenti il C-VIS. Gli accessi a tal fine sono retti dall'allegato 3.

<sup>5</sup> In nessun caso le statistiche devono consentire di trarre conclusioni nei confronti degli interessati.

### **Art. 36**            Consulenza in materia di protezione dei dati

<sup>1</sup> Il consulente per la protezione dei dati del DFGP contribuisce a far rispettare le prescrizioni sulla protezione dei dati. Coordina con gli uffici coinvolti l'esecuzione dei compiti di cui al capoverso 2.<sup>56</sup>

<sup>2</sup> I consulenti per la protezione dei dati degli uffici coinvolti, ciascuno nel proprio settore, si occupano di:

- a. informare le persone che trattano i dati;
- b. istruire queste persone;
- c. effettuare i controlli necessari;
- d. colmare tempestivamente le lacune;
- e. comunicare al consulente per la protezione dei dati del DFGP le esigenze in materia di coordinamento.

### **Art. 37**            Vigilanza sul trattamento dei dati

<sup>1</sup> Le autorità cantonali di protezione dei dati e l'IFPDT collaborano nell'ambito delle rispettive competenze e coordinano la vigilanza sul trattamento dei dati personali.

<sup>2</sup> Nell'esercizio delle proprie funzioni, l'IFPDT coopera con il Garante europeo della protezione dei dati; per quest'ultimo funge da referente nazionale.

<sup>53</sup> Nuovo testo giusta l'all. n. 3 dell'O del 25 nov. 2020 sulla trasformazione digitale e l'informatica, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU **2020** 5871).

<sup>54</sup> RS **120.73**

<sup>55</sup> Abrogata dall'all. n. 4 dell'O del 24 feb. 2021, con effetto dal 1° apr. 2021 (RU **2021** 132).

<sup>56</sup> Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 2 set. 2015, in vigore dal 1° ott. 2015 (RU **2015** 3047).

<sup>3</sup> L'IFPDT è l'autorità nazionale secondo l'articolo 41 paragrafo 1 del regolamento VIS UE<sup>57</sup> e gli articoli 8 paragrafo 5 e 11 della decisione VIS UE<sup>58</sup>. Gli incombono i compiti definiti in tali articoli.

## **Capitolo 6: Disposizioni finali**

**Art. 38** Abrogazione di un altro atto normativo

L'ordinanza VIS del 6 luglio 2011<sup>59</sup> è abrogata.

**Art. 39** Modifica di un altro atto normativo

La modifica di un altro atto normativo è disciplinata nell'allegato 4.

**Art. 40** Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 20 gennaio 2014.

<sup>57</sup> Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 2 lett. a.

<sup>58</sup> Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 21 cpv. 1.

<sup>59</sup> [RU 2011 3861 4379 4451]

*Allegato I*  
(art. 2 lett. c e d)

## 1. Accordi d'associazione a Schengen

Gli accordi di associazione alla normativa di Schengen comprendono:

- a. Accordo del 26 ottobre 2004<sup>60</sup> tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea, riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen;
- b. Accordo del 26 ottobre 2004<sup>61</sup> sotto forma di scambio di lettere tra il Consiglio dell'Unione europea e la Confederazione Svizzera concernente i comitati che assistono la Commissione europea nell'esercizio dei suoi poteri esecutivi;
- c. Convenzione del 22 settembre 2011<sup>62</sup> tra l'Unione europea e la Repubblica d'Islanda, il Principato del Liechtenstein, il Regno di Norvegia e la Confederazione Svizzera sulla partecipazione di tali Stati ai lavori dei comitati che assistono la Commissione europea nell'esercizio dei suoi poteri esecutivi per quanto riguarda l'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo dell'*acquis* di Schengen;
- d. Accordo del 17 dicembre 2004<sup>63</sup> tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo dell'*acquis* di Schengen nonché sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in Svizzera, in Islanda o in Norvegia;
- e. Accordo del 28 aprile 2005<sup>64</sup> tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca sull'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo delle parti dell'*acquis* di Schengen basate sulle disposizioni del titolo IV del Trattato che istituisce la Comunità europea;
- f. Protocollo del 28 febbraio 2008<sup>65</sup> tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea, la Comunità europea e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea, riguardante l'associazione della Confederazione Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen.

<sup>60</sup> RS **0.362.31**

<sup>61</sup> RS **0.362.1**

<sup>62</sup> RS **0.362.11**

<sup>63</sup> RS **0.362.32**

<sup>64</sup> RS **0.362.33**

<sup>65</sup> RS **0.362.311**

## 2. Accordi d'associazione a Dublino

Gli accordi di associazione alla normativa di Dublino comprendono:

- a. Accordo del 26 ottobre 2004<sup>66</sup> tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera;
- b. Accordo del 17 dicembre 2004<sup>67</sup> tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo dell'acquis di Schengen nonché sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in Svizzera, in Islanda o in Norvegia;
- c. Protocollo del 28 febbraio 2008<sup>68</sup> tra la Confederazione Svizzera, la Comunità europea e il Principato del Liechtenstein dell'accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli stati membri o in Svizzera;
- d. Protocollo del 28 febbraio 2008<sup>69</sup> tra la Confederazione Svizzera, la Comunità europea e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli stati membri o in Svizzera.

<sup>66</sup> RS **0.142.392.68**

<sup>67</sup> RS **0.362.32**

<sup>68</sup> RS **0.142.393.141**

<sup>69</sup> RS **0.142.395.141**

*Allegato 270*  
(art. 5 cpv. 1, 6 cpv. 1 e 10 cpv. 2)

## Diritti d'accesso a ORBIS

### Legenda

*Livelli d'accesso:*

- A Consultazione in rete  
 B Trattamento e trasferimento dei dati C-VIS conformemente al regolamento VIS UE<sup>71</sup>  
 Vuoto Nessun accesso

*Unità organizzative:*

- AFC Amministrazione federale delle contribuzioni  
 AFD Amministrazione federale delle dogane, compreso l'Ambito direzionale Perseguimento penale  
 CC Centrale di compensazione  
 CP Autorità cantonali e comunali di polizia operanti sul territorio svizzero nell'ambito degli incarichi inerenti al diritto in materia di stranieri  
 DFAE Dipartimento federale degli affari esteri (Segreteria di Stato generale, Direzione consolare e Direzione politica)  
 fedpol Ufficio federale di polizia: Servizio giuridico, Polizia giudiziaria federale (PGF), Ufficio centrale nazionale INTERPOL, Centrale operativa, Divisione Documenti d'identità e uffici centrali, Divisione Identificazione biometrica, Sezione MROS, Divisione Ricerca e vigilanza  
 MIGRA Autorità cantonali, regionali e comunali competenti in materia di stranieri  
 OCF Organi federali e cantonali che svolgono i controlli alla frontiera esterna Schengen e sul territorio svizzero ed emanano i visti  
 RSE Rappresentanze svizzere all'estero e Missione svizzera presso l'ONU a Ginevra  
 – CT Collaboratore trasferibile o collaboratore responsabile, decide in merito alle domande di visto  
 – CL Collaboratore locale, senza competenza decisionale  
 SEM Segreteria di Stato della migrazione

<sup>70</sup> Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 19 feb. 2020, in vigore dal 1° apr. 2020 (RU 2020 917).

<sup>71</sup> Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 2 lett. a.

---

– I	Sezione informatica e Servizio delle statistiche, Divisione Ammissione Dimora, Divisione Entrata, Servizio dei fascicoli
– II	Ambito direzionale Asilo, Divisione Ammissione Mercato del lavoro
SC	Uffici dello stato civile e loro autorità di sorveglianza, nonché l'Ufficio federale di stato civile
SIC	Servizio delle attività informative della Confederazione
TAF	Tribunale amministrativo federale: quarta, quinta e sesta corte
UFG	Ufficio federale di giustizia: Ambito direzionale assistenza giudiziaria internazionale, Ambito direzionale Diritto privato

## ORBIS

Campi di dati	SEM I	SEM II	MIGRA	OCF	CP	SC	Fedpol	SIC	TAF	RSE CT	RSE CL	DFAE	CC	UFG	AFC	AFD
<b>I. Dati relativi al deposito della domanda</b>																
Numero della domanda	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Stato della procedura: domanda depositata	B	A	B	B	A	A	A	A	A	B	B	B	A	A	A	A
Su mandato di rappresentanza di un altro Stato Schengen	B	A	B	B	A	A	A	A	A	B	B	B	A	A	A	A
Nome e indirizzo dell'autorità	B	A	B	B	A	A	A	A	A	B	B	B	A	A	A	A
Cognomi	B	A	B	B	A	A	A	A	A	B	B	B	A	A	A	A
Nomi	B	A	B	B	A	A	A	A	A	B	B	B	A	A	A	A
Data di nascita	B	A	B	B	A	A	A	A	A	B	B	B	A	A	A	A
Luogo di nascita	B	A	B	B	A	A	A	A	A	B	B	B	A	A	A	A
Nazionalità attuale e alla nascita	B	A	B	B	A	A	A	A	A	B	B	B	A	A	A	A
Paese di nascita	B	A	B	B	A	A	A	A	A	B	B	B	A	A	A	A
Sesso	B	A	B	B	A	A	A	A	A	B	B	B	A	A	A	A
Tipo di documento di viaggio	B	A	B	B	A	A	A	A	A	B	B	B	A	A	A	A
Autorità emittente	B	A	B	B	A	A	A	A	A	B	B	B	A	A	A	A
Numero del documento	B	A	B	B	A	A	A	A	A	B	B	B	A	A	A	A
Date di rilascio e di scadenza	B	A	B	B	A	A	A	A	A	B	B	B	A	A	A	A
Luogo e data della domanda	B	A	B	B	A	A	A	A	A	B	B	B	A	A	A	A
Persona ospitante e/o garante (cognomi, nomi, indirizzo) Se organizzazione o società: nome e indirizzo della società o dell'organizzazione, cognome e nome dell'interlocutore in seno alla stessa	B	A	B	B	A	A	A	A	A	B	B	B	A	A	A	A

Campi di dati	SEM I	SEM II	MIGRA	OCF	CP	SC	Fedpol	SIC	TAF	RSE CT	RSE CL	DFAE	CC	UFG	AFC	AFD
Stati Schengen di destinazione	B	A	B	B	A	A	A	A	A	B	B	B	A	A	A	A
Durata del soggiorno o del transito previsto	B	A	B	B	A	A	A	A	A	B	B	B	A	A	A	A
Principali scopi del viaggio	B	A	B	B	A	A	A	A	A	B	B	B	A	A	A	A
Date d'arrivo e di partenza dallo spazio Schengen previste	B	A	B	B	A	A	A	A	A	B	B	B	A	A	A	A
Stato Schengen di prima entrata	B	A	B	B	A	A	A	A	A	B	B	B	A	A	A	A
Indirizzo di domicilio del richiedente	B	A	B	B	A	A	A	A	A	B	B	B	A	A	A	A
Professione attuale e datore di lavoro; per gli studenti: nome dell'istituto scolastico	B	A	B	B	A	A	A	A	A	B	B	B	A	A	A	A
Per i minori: cognomi e nomi dei detentori dell'autorità parentale o del tutore legale	B	A	B	B	A	A	A	A	A	B	B	B	A		A	A
Fotografia del richiedente	B	A	B	B	A	A	A	A	A	B	B	B	A	A	A	A
Impronte digitali del richiedente	B		B	B						B	B	B				
<b>II. Dati in caso di rilascio del visto</b>																
Stato della procedura: rilasciato	B	A	B	B	A	A	A	A	A	B	A	B	A	A	A	A
Luogo e data della decisione	B	A	B	B	A	A	A	A	A	B	A	B	A	A	A	A
Su mandato di rappresentanza di un altro Stato Schengen (si/no)	B	A	B	B	A	A	A	A	A	B	A	B	A	A	A	A
Nome e indirizzo dell'autorità	B	A	B	B	A	A	A	A	A	B	A	B	A	A	A	A
Territorio in cui il titolare è autorizzato a viaggiare conformemente al codice dei visti UE <sup>72</sup>	B	A	B	B	A	A	A	A	A	B	A	B	A	A	A	A
Numero d'entrate autorizzate durante il periodo di validità	B	A	B	B	A	A	A	A	A	B	A	B	A	A	A	A

<sup>72</sup> Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 6 cpv. 1

Campi di dati	SEM I	SEM II	MIGRA	OCF	CP	SC	Fedpol	SIC	TAF	RSE CT	RSE CL	DFAE	CC	UFG	AFC	AFD
Durata di validità del visto: date di inizio e di scadenza	B	A	B	B	A	A	A	A	A	B	A	B	A	A	A	A
Categoria di visto	B	A	B	B	A	A	A	A	A	B	A	A	A	A	A	A
Numero della vignetta di visto	B	A	B	B	A	A	A	A	A	B	A	B	A	A	A	A
Visto rilasciato su foglio separato (si/no)	B	A	B	B	A	A	A	A	A	B	A	B	A	A	A	A
Vignetta di visto completata a mano	B	A	B	B	A	A	A	A	A	B	A	B	A	A	A	A
<b>III. Dati in caso di interruzione dell'esame della domanda</b>																
Stato della procedura: interrotta	B	A	B	B	A	A	A	A	A	B	A	B	A	A	A	A
Luogo e data della decisione	B	A	B	B	A	A	A	A	A	B	A	B	A	A	A	A
Nome e indirizzo dell'autorità	B	A	B	B	A	A	A	A	A	B	A	B	A	A	A	A
Stato Schengen competente per trattare la domanda	B	A	B	B	A	A	A	A	A	B	A	B	A	A	A	A
<b>IV. Dati in caso di rifiuto del visto</b>																
Stato della procedura: rifiutato	B	A	B	B	A	A	A	A	A	B	A	B	A	A	A	A
Su mandato di rappresentanza di un altro Stato Schengen (si/no)	B	A	B	B	A	A	A	A	A	B	A	B	A	A	A	A
Luogo e data della decisione	B	A	B	B	A	A	A	A	A	B	A	B	A	A	A	A
Nome e indirizzo dell'autorità	B	A	B	B	A	A	A	A	A	B	A	B	A	A	A	A
Motivi del rifiuto	B	A	B	B	A	A	A	A	A	B	A	B	A	A	A	A
<b>V. Dati in caso di annullamento o revoca del visto</b>																
Stato della procedura: annullamento / revoca	B	A	B	B	A	A	A	A	A	B	A	B	A	A	A	A
Luogo e data della decisione	B	A	B	B	A	A	A	A	A	B	A	B	A	A	A	A
Nome e indirizzo dell'autorità	B	A	B	B	A	A	A	A	A	B	A	B	A	A	A	A
Nuova data di scadenza	B	A	B	B	A	A	A	A	A	B	A	B	A	A	A	A

Campi di dati	SEM I	SEM II	MIGRA	OCF	CP	SC	Fedpol	SIC	TAF	RSE CT	RSE CL	DFAE	CC	UFG	AFC	AFD
Motivi dell'annullamento o della revoca	B	A	B	B	A	A	A	A	A	B	A	B	A	A	A	A
<b>VI. Dati in caso di proroga del visto</b>																
Stato della procedura: proroga	B	A	B	B	A	A	A	A	A	B	A	B	A	A	A	A
Luogo e data della decisione	B	A	B	B	A	A	A	A	A	B	A	B	A	A	A	A
Nome e indirizzo dell'autorità	B	A	B	B	A	A	A	A	A	B	A	B	A	A	A	A
Date di inizio e scadenza della proroga	B	A	B	B	A	A	A	A	A	B	A	B	A	A	A	A
Numero della vignetta di visto del visto prorogato	B	A	B	B	A	A	A	A	A	B	A	B	A	A	A	A
Periodo di proroga della durata del soggiorno autorizzata	B	A	B	B	A	A	A	A	A	B	A	B	A	A	A	A
Territorio in cui il titolare del visto è autorizzato a viaggiare se la validità territoriale differisce da quella del visto d'origine	B	A	B	B	A	A	A	A	A	B	A	B	A	A	A	A
Tipo di visto prorogato	B	A	B	B	A	A	A	A	A	B	A	B	A	A	A	A
Motivi della proroga	B	A	B	B	A	A	A	A	A	B	A	B	A	A	A	A
<b>Altro</b>																
Incarti afferenti (parentela: coniuge, figli)	B	A	B	B	A	A	A	A	A	B	B	B	A	A	A	A
Incarti afferenti (gruppo)	B	A	B	B	A	A	A	A	A	B	B	B	A	A	A	A
Incarti successivi del richiedente	B	A	B	B	A	A	A	A	A	B	B	B	A	A	A	A
<b>VII Dati utili alle autorità svizzere</b>																
Data d'emissione della dichiarazione di garanzia	B	A	B	B	A	A	A	A	A	B	B	B	A	A	A	A
Identità e professione dei familiari	B	A	B	B	A	A	A	A	A	B	B	B	A	A	A	A

Campi di dati	SEM I	SEM II	MIGRA	OCF	CP	SC	Fedpol	SIC	TAF	RSE CT	RSE CL	DFAE	CC	UFG	AFC	AFD
Parentela con cittadini dell'UE/AELS	B	A	B	B	A	A	A	A	A	B	B	B	A	A	A	A
Stato civile	B	A	B	B	A	A	A	A	A	B	B	B	A	A	A	A
Copertura delle spese di soggiorno	B	A	B	B	A	A	A	A	A	B	B	B	A	A	A	A
Dichiarazione di garanzia (si/no)	B	A	B	B	A	A	A	A	A	B	B	B	A	A	A	A
Avviso temporaneo di trasmissione	B	A	B	B	A	A	A	A	A	B	B	B	A	A	A	A
Numero personale SIMIC	B	A	B	B	A	A	A	A	A	B	B	B	A	A	A	A
Durata del soggiorno autorizzato dal visto (> 90 giorni)	B	A	B	B	A	A	A	A	A	B	B	B	A	A	A	A
Comunicazione dei visti rilasciati	B	A	B	B	A	A	A	A	A	B	A	B	A	A	A	A
Fascicolo VIS Mail (avvisi)	B		B	B						B	A	B				
Allegati concernenti il richiedente il visto <sup>73</sup>	B		B	B						B	A	B				
Emolumenti e spese	B		B	B						B	B	B				

<sup>73</sup> Allegati in formato pdf (documenti del richiedente il visto, note) che dopo la scansione di tutti i documenti saranno sostituiti da un fascicolo elettronico.

*Allegato 3<sup>74</sup>*  
(art. 11 cpv. 3 e 35 cpv. 4)

## Diritti d'accesso al C-VIS

### Legenda

#### *Livelli d'accesso*

- |       |   |
|-------|---|
| A     | Consultazione in rete   |
| Vuoto | Nessun accesso  |
| 1     | Dati consultabili esclusivamente nell'ambito dell'articolo 14 dell'ordinanza. |
| 2     | Nel fascicolo correlato sono consultabili solo i dati contrassegnati da un *. |

#### *Unità organizzative:*

CO fedpol Punto d'accesso centrale

- |       |  |
|-------|--|
| CP    | Autorità cantonali e comunali di polizia che operano sul territorio svizzero nell'ambito degli incarichi inerenti al diritto in materia di stranieri |
| DFAE  | Dipartimento federale degli affari esteri (Segreteria di Stato, Direzione consolare e Direzione politica)  |
| MIGRA | Autorità migratorie cantonali competenti per i visti e Comuni cui tali competenze sono state delegate  |
| OCF   | Organi federali e cantonali che procedono a controlli alla frontiera esterna Schengen e sul territorio svizzero                                      |
| RSE   | Rappresentanze svizzere all'estero e Missione svizzera presso l'ONU a Ginevra  |
| SEM   | Segreteria di Stato della migrazione:  |
| – I   | Pianificazione e risorse (PR) per fini statistici  |
| – II  | Collaboratore specialista in materia di visti (Divisione Entrata e Divisione Ammissione Dimora)  |
| – III | Collaboratore specialista in materia di procedura Dublino (collaboratori della procedura d'asilo, sezioni Dublino)                                   |
| – IV  | Collaboratore specialista in materia d'asilo (collaboratori della procedura d'asilo)   |

<sup>74</sup> Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 19 feb. 2020, in vigore dal 1° apr. 2020 (RU 2020 917).

## C-VIS

Campi di dati	SEM I statistiche	SEM II visti	SEM III asilo Applicazione del regolamento Dublino UE <sup>75</sup>	SEM IV asilo Procedura d'asilo	MIGRA e OCF in qualità di autorità rilascianti i visti	OCF controllo frontiere	RSE	DFAE	CP sul territorio svizzero	CO fedpol
<b>I. Dati relativi al deposito della domanda</b>										
Numero della domanda		A	A	A	A	A <sup>1</sup>	A	A	A <sup>1</sup>	A
Stato della procedura: domanda depositata	A	A			A	A	A	A	A	A
Su mandato di rappresentanza di un altro Stato Schengen (si/no)		A			A		A	A		A
Nome e indirizzo dell'autorità	A	A			A	A <sup>1</sup>	A	A	A <sup>1</sup>	A
Cognomi e cognomi alla nascita (o precedenti)		A	A*	A*	A	A	A	A	A	A
Nomi		A	A*	A*	A	A	A	A	A	A
Data di nascita		A	A*	A*	A	A	A	A	A	A
Luogo di nascita		A	A*	A*	A	A	A	A	A	A
Nazionalità attuale	A	A	A*	A*	A	A	A	A	A	A
Nazionalità alla nascita		A	A*	A*	A	A	A	A	A	A
Paese di nascita		A	A*	A*	A	A	A	A	A	A
Sesso		A	A*	A*	A	A	A	A	A	A

<sup>75</sup> Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 15 cpv. 1.

Campi di dati	SEM I statistiche	SEM II visti	SEM III asilo Applicazione del regolamento Dublino UE	SEM IV asilo Procedura d'asilo	MIGRA e OCF in qualità di autorità rilascianti i visti	OCF controllo frontiere	RSE	DFAE	CP sul territorio svizzero	CO fedpol
Tipo di documento di viaggio	A	A		A	A	A	A	A	A	A
Autorità rilasciante il visto		A		A	A	A	A	A	A	A
Numero del documento		A		A	A	A	A	A	A	A
Date di rilascio e di scadenza		A		A	A	A	A	A	A	A
Luogo e data della domanda	A	A			A	A	A	A	A	A
Persona ospitante e/o garante (cognomi, nomi, indirizzo); se società o organizzazione: ragione sociale e indirizzo della società o dell'organizzazione, cognomi e nomi dell'interlocutore in seno alla stessa		A			A	A	A	A	A	A
Stati Schengen di destinazione		A			A	A	A	A	A	A
Durata del soggiorno o del transito prevista		A	A		A	A	A	A	A	A
Principali scopi del viaggio	A	A			A	A	A	A	A	A
Date d'arrivo e di partenza dallo spazio Schengen previste		A			A	A	A	A	A	A
Stato Schengen di prima entrata	A	A			A	A	A	A	A	A
Indirizzo di domicilio del richiedente		A			A	A	A	A	A	A
Occupazione attuale e datore di lavoro; per gli studenti: nome dell'istituto scolastico		A			A	A	A	A	A	A

Campi di dati	SEM I statistiche	SEM II visti	SEM III asilo Applicazione del regolamento Dublino UE	SEM IV asilo Procedura d'asilo	MIGRA e OCF in qualità di autorità rilascianti i visti	OCF controllo frontiere	RSE	DFAE	CP sul territorio svizzero	CO fedpol
Per i minori: cognomi e nomi dei detentori dell'autorità parentale o del tutore legale		A			A	A	A	A	A	A
Fotografia del richiedente		A	A	A	A	A	A	A	A	A
Impronte digitali del richiedente		A			A		A	A		A
Menzione «privo d'oggetto» in quanto le impronte non possono essere prodotte	A	A			A		A	A		
Menzione «privo d'oggetto» in quanto le impronte non sono obbligatorie	A	A			A		A	A		
Registrazione impronte digitali si/no						A			A	
<b>II. Dati da indicare in caso di rilascio del visto</b>										
Stato della procedura: visto rilasciato oppure procedura conclusa a motivo del ritiro della domanda	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Luogo e data della decisione	A	A		A	A	A	A	A	A	A
Su mandato di rappresentanza di un altro Stato Schengen (si/no)		A	A	A	A	A	A	A	A	A
Nome e indirizzo dell'autorità	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Territorio in cui il titolare del visto è autorizzato a spostarsi conformemente al codice dei visti UE <sup>76</sup>	A	A		A	A	A	A	A	A	A

<sup>76</sup> Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 6 cpv. 1.

Campi di dati	SEM I statistiche	SEM II visti	SEM III asilo Applicazione del regolamento Dublino UE	SEM IV asilo Procedura d'asilo	MIGRA e OCF in qualità di autorità rilascianti i visti	OCF controllo frontiere	RSE	DFAE	CP sul territorio svizzero	CO fedpol
Numero di entrate autorizzate durante il periodo di validità del visto		A		A	A	A	A	A	A	A
Durata di validità del visto: date di inizio e di scadenza		A	A	A	A	A	A	A	A	A
Tipo di visto	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Numero della vignetta di visto		A		A	A	A	A	A	A	A
Visto rilasciato su foglio separato (si/no)		A		A	A	A	A	A	A	A
Vignetta di visto completata a mano		A		A	A	A	A	A	A	A
Durata del soggiorno autorizzato dal visto		A	A	A	A	A	A	A	A	A
<b>III. Dati da indicare in caso di interruzione dell'esame della domanda</b>										
Stato della procedura: interrotta	A	A			A	A <sup>1</sup>	A	A	A <sup>1</sup>	
Su mandato di rappresentanza di un altro Stato Schengen (si/no)		A			A	A <sup>1</sup>	A	A	A <sup>1</sup>	
Nome e indirizzo dell'autorità	A	A			A	A <sup>1</sup>	A	A	A <sup>1</sup>	
Luogo e data della decisione	A	A			A	A <sup>1</sup>	A	A	A <sup>1</sup>	
Stato Schengen competente per l'esame della domanda		A			A	A <sup>1</sup>	A	A	A <sup>1</sup>	
<b>IV. Dati da indicare in caso di rifiuto del visto</b>										
Stato della procedura: rifiutato	A	A			A	A <sup>1</sup>	A	A	A <sup>1</sup>	A
Su mandato di rappresentanza di un altro Stato Schengen (si/no)		A			A	A <sup>1</sup>	A	A	A <sup>1</sup>	

Campi di dati	SEM I statistiche	SEM II visti	SEM III asilo Applicazione del regolamento Dublino UE	SEM IV asilo Procedura d'asilo	MIGRA e OCF in qualità di autorità rilascianti i visti	OCF controllo frontiere	RSE	DFAE	CP sul territorio svizzero	CO fedpol
Nome e indirizzo dell'autorità	A	A			A	A <sup>1</sup>	A	A	A <sup>1</sup>	A
Luogo e data della decisione	A	A			A	A <sup>1</sup>	A	A	A <sup>1</sup>	A
Motivi del rifiuto	A	A			A	A <sup>1</sup>	A	A	A <sup>1</sup>	A
<b>V. Dati da indicare in caso di annullamento o revoca del visto</b>										
Stato della procedura: annullamento, revoca	A	A		A	A	A	A	A	A	A
Su mandato di rappresentanza di un altro Stato Schengen (si/no)		A		A	A	A	A	A	A	A
Nome e indirizzo dell'autorità	A	A		A	A	A	A	A	A	A
Luogo e data della decisione	A	A		A	A	A	A	A	A	A
Motivi dell'annullamento o della revoca (inserire manualmente)	A	A		A	A	A	A	A	A	A
<b>VI. Dati da indicare in caso di proroga del visto</b>										
Stato della procedura: proroga	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Su mandato di rappresentanza di un altro Stato Schengen (si/no)		A	A	A	A	A	A	A	A	A
Nome e indirizzo dell'autorità	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Luogo e data della decisione	A	A		A	A	A	A	A	A	A
Date di inizio e scadenza della proroga		A	A	A	A	A	A	A	A	A
Numero della vignetta di visto del visto prorogato		A		A	A	A	A	A	A	A

Campi di dati	SEM I statistiche	SEM II visti	SEM III asilo Applicazione del regolamento Dublino UE	SEM IV asilo Procedura d'asilo	MIGRA e OCF in qualità di autorità rilascianti i visti	OCF controllo frontiere	RSE	DFAE	CP sul territorio svizzero	CO fedpol
Periodo di proroga della durata autorizzata del soggiorno		A	A	A	A	A	A	A	A	A
Territorio in cui il titolare del visto è autorizzato a spostarsi se la validità territoriale del visto prorogato differisce da quella del visto d'origine	A	A		A	A	A	A	A	A	A
Tipo di visto prorogato	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Motivi della proroga	A	A		A	A	A	A	A	A	A
<b>VII. Collegamenti tra domande</b>										
Fascicoli correlati (parentela: coniuge, figli)		A	A <sup>2</sup>	A <sup>2</sup>	A	A	A	A	A	
Fascicoli correlati (gruppo)		A			A	A	A	A	A	
Fascicoli successivi del richiedente	A	A		A	A	A <sup>1</sup>	A	A	A <sup>1</sup>	A

*Allegato 4*  
(art. 39)

## **Modifica di un altro atto normativo**

...<sup>77</sup>

<sup>77</sup> Le mod. possono essere consultate alla RU **2014** 3.